

Nuovi spunti di riflessione sulla portata applicativa della esimente della provocazione ai sensi dell'art. 599 c.p. in un recente arresto della Corte di cassazione su un caso di diffamazione a mezzo *Facebook*. Nota a Cass. pen., Sez. V, 3 giugno 2025, ud. 1 aprile 2025, n. 20392

On the Application of the Provocation Defense under Article 599 of the Italian Criminal Code: a recent Supreme Court decision on a case of Facebook defamation. Note to Cass. Pen., Sec. V, 3 June 2025, ud. 1 April 2025, no. 20392

di **Giulia Pini**

Abstract [ITA]: La sentenza della Corte di cassazione in commento affronta un caso di diffamazione a mezzo *Facebook* nel quale si è affermata la non punibilità per provocazione ai sensi dell'art. 599 c.p. Il punto di maggiore interesse non risiede tanto nella qualificazione della condotta come diffamatoria, ormai pacifica quando l'offesa è veicolata attraverso una bacheca digitale pubblica, quanto nell'interpretazione innovativa della scusante della provocazione. La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto che la reazione determinata dallo stato d'ira potesse dirsi avvenuta "subito dopo" nonostante la distanza temporale dal fatto originario, in quanto riattivata dalla notizia di un diverso evento sopravvenuto che ha ravvivato lo stato d'ira rispetto al fatto ingiusto pregresso. Questo approccio, pur in linea con la concezione della provocazione come scusante, rischia forse di spostarne troppo il baricentro, sollevando alcune perplessità sotto il profilo della determinatezza e in termini di certezza del diritto.

Abstract [ENG]: *The Supreme Court delivered a decision on a case of defamation committed through Facebook, where the defendant was declared not punishable under the provocation defence provided by Article 599 of the Italian Criminal Code. The innovative element of the ruling does not lie in the classification of the conduct as aggravated defamation – an outcome long established by case law whenever offensive remarks are disseminated through a publicly accessible digital platform – but in the Court's construction of the provocation defence. The judges held that the defendant's state of passion could be considered as occurring "immediately after" the wrongful act, even though a considerable time had passed, since the anger was reignited by the subsequent news of a different event that rekindled the anger in relation to the prior wrongful conduct. This interpretative stance, although consistent with the prevailing view that provocation operates as an excuse, perhaps risks shifting its center of gravity too much, raising concerns about the principle of legality.*

Parole chiave: Diffamazione a mezzo *social network* – provocazione – scusante – stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui

Keywords: *Defamation through social media – provocation – excuse – anger mitigating circumstance*

SOMMARIO – **1.** Inquadramento della fattispecie concreta e del *decisum* – **2.** Differenza tra diffamazione ed ingiuria nell'ambito delle tecnologie digitali: la bacheca *Facebook* integra mezzo di pubblicità *ex art. 595, comma 3, c.p.* – **3.** Le caratteristiche strutturali della provocazione di cui all'art. 599 c.p. – **4.** La novità della sentenza in commento e l'ampliamento della portata precettiva del requisito della immediatezza: la rilevanza dell'evento successivo che rinnova lo stato d'ira per il fatto ingiusto. – **5.** Conclusioni. Qualche riflessione critica sulle ricadute applicative della sentenza e su alcuni profili problematici ai fini della funzione selettiva del requisito dell'immediatezza.

1. Inquadramento della fattispecie concreta e del *decisum*.

Con la sentenza che si annota, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da un'attivista per la tutela degli animali, la quale aveva pubblicato su un portale *social* un *post*, corredata da foto, in cui definiva «[...] la merda di veterinario n. 1 in Italia [...]» il professionista coinvolto in una vicenda dal forte impatto presso l'opinione pubblica, relativa ad un allevamento-*lager* di cani di razza *beagle* destinati alla vivisezione, smantellato nel 2012 a seguito di un *blitz* di attivisti, che consentì la liberazione di oltre 2.600 animali, poi affidati a delle famiglie.

Il veterinario in questione, già condannato anche penalmente per tale vicenda, ad anni di distanza dal fatto commesso era stato sospeso dall'Ordine, ma non radiato. Tale notizia, appresa da una bacheca *Facebook*, aveva riaccesso, allora, l'ira dell'imputata per il fatto commesso anni addietro, spingendola alla pubblicazione di un *post* sulla propria bacheca dai connotati diffamatori sopra riportati.

In sede di merito, la Corte d'appello di Ancona aveva confermato la responsabilità per il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., ravvisando la sussistenza dell'elemento oggettivo (comunicazione a più persone mediante un mezzo di pubblicità) e soggettivo (dolo generico, consistito nella coscienza e volontà di ledere la reputazione altrui).

La Corte di cassazione, invece, pur confermando la qualificazione giuridica operata nelle fasi di merito, addiavene ad una diversa soluzione, in termini di non punibilità ai sensi dell'art. 599 c.p.

Così, esclusa senza riserve la possibilità di derubricare il reato contestato in ingiuria (fattispecie oggi abrogata) e tracciati i limiti dell'esercizio del diritto di critica – che nella specie ravvisa come travalicati – la suprema Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti strutturali dell'esimente della provocazione.

Questi i tasselli principali del ragionamento svolto dalla Corte: in primo luogo, si riafferma la qualificazione della condotta in termini di diffamazione aggravata *ex art. 595, comma 3, c.p.*, e non *sub specie* di ingiuria rivolta a più persone, trattandosi di un'offesa veicolata tramite *social network* e, dunque, idonea a raggiungere una pluralità indeterminata di soggetti, ma caratterizzata anche dall'assenza del soggetto offeso, ben possibile anche in campo virtuale, come è stato possibile evincere dall'assenza di una contestuale reazione al *post* da parte del soggetto oggetto della propalazione.

In secondo luogo, si esclude che la ricorrente possa invocare il diritto di critica, ritenendo che espressioni meramente ingiuriose e inutilmente umilianti non rientrino nei canoni della continenza espressiva richiesti per la sua operatività.

Infine, dopo aver confermato la natura diffamatoria della condotta e la sua antigiuridicità, la Corte riconosce, però, come si è già anticipato, la sussistenza della provocazione *ex art. 599 c.p.*, ritenendo che lo stato d'ira dell'imputata, originato da un fatto ingiusto passato, sia stato riattualizzato dalla notizia sopravvenuta degli esiti del procedimento disciplinare, non condivisi dall'attivista e che hanno riaccutizzato l'intollerabilità del fatto ingiusto posto in essere dal veterinario anni prima.

Investita della questione, la Corte di cassazione ha, quindi, ribaltato l'esito del giudizio, giungendo all'annullamento senza rinvio per non punibilità del fatto, *ex art. 599 c.p.*

Questo, in estrema sintesi, è quanto statuito dalla sentenza in rassegna; si è al cospetto di una pronuncia che si contraddistingue, a ben considerare, per una soluzione innovativa quanto alla ricostruzione della portata del requisito della "subitanità" nell'ambito della esimente della provocazione.

Se, infatti, la qualificazione giuridica della condotta come diffamazione deve ritenersi in linea con orientamenti consolidati della giurisprudenza, che è più volte intervenuta sul tema dell'offesa tramite il canale *Facebook* pubblicamente accessibile nonché sui limiti all'esercizio del diritto di critica (che rappresenta un valore che deve essere posto in bilanciamento con la tutela dell'onore e soggiace a limiti, quale ad esempio quello della continenza), l'approccio della Cassazione all'esimente

costituisce, sostanzialmente, una novità interessante.

Quanto a tale ultimo aspetto, infatti, la Corte, richiamando alcuni suoi precedenti¹, manifesta consapevolezza in ordine al fatto che per orientamenti dominanti della di merito e di legittimità l'esimente in disamina venga ritenuta sussistente solo se la condotta diffamatoria si realizzi in stretta connessione temporale rispetto al fatto ingiusto, poiché solo in tale evenienza ricorre la "reazione" tipizzata dal legislatore.

Tuttavia, la pronuncia in disamina attribuisce al requisito di contiguità temporale richiesto dal citato art. 599 c.p. una fisionomia elastica, affermandone la ricorrenza anche quando eventi sopravvenuti siano idonei a rinnovare lo stato d'ira connesso a un fatto ingiusto del passato, come, del resto, nel caso di specie, in cui nello stesso giorno della pubblicazione del messaggio offensivo, l'imputata aveva appreso, tramite un *post* comparso su un altro profilo *Facebook*, che il veterinario era stato sanzionato dall'Ordine professionale con la sospensione e non, come ella invece l'attivista avrebbe auspicato, con la radiazione.

Proprio da tale circostanza è scaturita la reazione diffamatoria: il *post* incriminato come diffamatorio, dunque, ad avviso della Cassazione, dovrebbe essere inteso come l'effetto immediato del riaccendersi dello stato d'ira, collegato al fatto ingiusto pregresso, ravvivato nella mente e reso insopportabile dalla notizia di una sanzione percepita come troppo lieve.

Sicché, la sentenza costituisce occasione per sviluppare alcune brevi considerazioni in ordine alla qualificazione giuridica della condotta in termini di diffamazione, nonché al requisito della continenza nell'economia della scusante dell'esercizio del diritto di critica; ciò prima di articolare talune riflessioni critiche in merito all'approccio della Corte al caso, nel prisma dell'istituto della provocazione, che, pur facendo registrare l'originalità dell'*iter* motivazionale seguito, solleva alcune perplessità.

2. Differenza tra diffamazione ed ingiuria nell'ambito delle tecnologie digitali: la bacheca *Facebook* integra mezzo di pubblicità *ex art. 595, comma 3, c.p.*

Invero, negli ultimi anni, a seguito della vertiginosa crescita dell'impiego delle nuove tecnologie, il mezzo di propalazione digitale si è rivelato come un canale di espressione privilegiato, uno strumento di facile accesso idoneo a garantire la massima libertà di manifestazione del pensiero ma, al tempo stesso, frequente veicolo di offese alla reputazione.

La rete *internet* (soprattutto attraverso *blog* e *social network*) offre a chiunque la possibilità di comunicare, rapidamente, con una platea vastissima; le piattaforme come, per l'appunto, *Facebook*, tuttavia, hanno proiettato l'offesa all'onore in un'inedita dimensione, amplificando la portata della lesione: il vasto numero di destinatari dei *feed*, la permanenza e la replicabilità del messaggio aggravano gli effetti delle espressioni.

Sicché, la giurisprudenza non ha esitato a ricondurre i *social network* al concetto di "mezzo di pubblicità" richiamato nel contesto della fattispecie astratta di diffamazione aggravata di cui all'art. 595, comma 3, c.p. Come risaputo, del resto, il reato di diffamazione² presenta una struttura a forma libera, con la conseguenza che non sussistono reali ostacoli a ricondurre nell'alveo della figura *de qua* condotte offensive realizzate attraverso le moderne modalità di comunicazione³.

¹ Cass., Sez. V, 6 giugno 2006, n. 29384; Cass., Sez. V, 16 maggio 2013, n. 30502.

² Il bene giuridico tutelato dall'art. 595 c.p. si identifica nell'onore inteso come reputazione sociale, ossia nella considerazione che un soggetto riceve all'interno della collettività, distinta dalla percezione soggettiva della propria dignità personale. Sull'analisi di tale bene giuridico, *ex multis*, P. SIRACUSANO, voce *Ingiuria e diffamazione*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. VII, Torino, 1993, 32; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. I, *delitti contro la persona*, Padova, 1995, 271; vd. anche R. GUERRINI, *La tutela penale dell'onore come diritto della personalità*, in *La tutela della persona umana. Dignità, salute, scelte di libertà (per Francesco Palazzo)*, Torino, 2019, 155-187.

³ In argomento, vd. F. TESAURO, *La diffamazione come reato debole e incerto*, Giappichelli, 2005, 105; P. SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., 32; sulle peculiarità connesse all'utilizzo dello strumento telematico vd. P. PICA, voce

In questo quadro, appare, allora, essenziale rimarcare la differenza tra diffamazione e ingiuria⁴ calata nel contesto digitale. La diffamazione si caratterizza per l'assenza della persona offesa nel momento in cui l'offesa viene comunicata a più persone: questo è un tratto strutturale che ben si adatta ai *social network*, dove l'offeso non è presente quando l'espressione offensiva viene pubblicata.

Dal punto di vista dei requisiti di struttura, per sussistere l'ingiuria, invece, la stessa deve essere commessa in presenza dell'offeso, requisito di fattispecie idoneo proprio a distinguere tale ipotesi da quella della diffamazione⁵.

Tale elemento, ad ogni modo, non deve essere inteso in termini di contiguità fisico-spaziale, potendo l'ingiuria perpetrarsi anche a distanza, tramite l'impiego della rete *internet* e, in genere, mediante strumenti informatici; piuttosto, la presenza dell'offeso postula, se non la percezione, quantomeno uno stato astratto di percepibilità della propalazione lesiva (diversamente potrebbe integrarsi la diffamazione).

In definitiva, il criterio discretivo atto a identificare in negativo la diffamazione rispetto all'ingiuria risiede nella sussistenza cumulativa dell'elemento della assenza dell'offeso e di quello della comunicazione con più persone.

Dal raffronto logico-strutturale tra le figure in comparazione emerge, allora, che: l'offesa riguardante un assente, comunicata ad almeno due persone (anche distanti) integra sempre la diffamazione; l'offesa diretta a una persona presente non costituisce diffamazione, anche se sono presenti altre persone, ma ingiuria aggravata (oggi depenalizzata); l'offesa diretta ad una persona distante costituisce l'illecito civile che ha preso il posto della "vecchia" ingiuria quando la comunicazione offensiva avviene solo tra autore e destinatario; se la comunicazione "a distanza" è, invece, indirizzata ad altre persone oltre all'offeso che ne sia ignaro, si configura il reato di diffamazione⁶.

Volgendo, ora, nuovamente l'obiettivo dell'indagine al caso sottoposto al vaglio della Cassazione, la sentenza annotata ha recisamente escluso la sussumibilità della condotta contestata all'imputata nella fattispecie di ingiuria, essendo carente il requisito della propalazione "in faccia all'offeso", anche se eventualmente mediata da strumenti tecnologici⁷.

⁴ *Internet*, in *Dig. Disc. Pen*, Agg., Torino, 2004, spec. 425 e 483; v., in termini generali, già C. PARODI, *I reati di ingiuria e diffamazione a mezzo internet*, in *Dir. Pen. Proc*, 2000, 7, 882 ss.

⁵ A più forte ragione alla luce della depenalizzazione dell'ingiuria ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (recante "disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili"). Il delitto di ingiuria è stato oggetto di *abolitio criminis* ed è stato trasformato in illecito punito con sanzione pecuniaria civile [come dispone l'art. 4, comma 1, lett. a) del citato decreto].

⁶ Secondo la ricostruzione oggi dominante la minor gravità dell'ingiuria rispetto alla diffamazione dovrebbe rinvenirsi nel fatto che nella diffamazione il soggetto non potrebbe difendersi né ritorcere l'offesa, essendo assente: offesa che, quindi, in tale prospettiva, mostrerebbe un'accentuata portata lesiva e diffusività rispetto all'ipotesi dell'ingiuria.

⁷ In tale prospettiva, integra il delitto di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, e non il delitto di diffamazione, la condotta di chi pronunzi espressioni offensive mediante comunicazioni telematiche dirette alla persona offesa attraverso una *video chat*, alla presenza di altre persone invitate nella *chat*, in quanto in tale caso l'offeso non resta estraneo alla comunicazione intercorsa (Cass., Sez. V, 25 febbraio 2020, n. 10905). In assenza della persona offesa, invece, la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto integrato il delitto di diffamazione e non quello di ingiuria, come nell'ipotesi di messaggi di posta elettronica indirizzati a più persone, tra cui l'offeso, stante la non contestualità del recepimento del messaggio da parte di costui (Cass., Sez. V, 4 marzo 2021, n. 13252).

⁷ Come rammenta la Cassazione, l'evoluzione dei mezzi di comunicazione non deve ingenerare confusione circa la nozione di "presenza", non dovendosi intendere tale nozione come incompatibile con un'eventuale distanza spaziale tra l'offeso e l'offensore. I numerosi applicativi attualmente in uso per la comunicazione tra persone fisicamente distanti non modificano, infatti, il criterio discretivo della "presenza", anche laddove la stessa sia "virtuale", semplicemente implicando la necessità di operare una valutazione caso per caso: se, ad esempio, l'offesa viene espressa nel corso di una riunione "da remoto", tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l'offeso, ricorrerà l'ipotesi dell'ingiuria commessa alla presenza di più persone. Al contrario, laddove vengano effettuate singole comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate tanto all'offeso quanto ad altre persone, non contestualmente "presenti" rispetto all'offeso (in accezione estesa alla presenza "virtuale"), ricorreranno i presupposti della diffamazione (si pensi, ad esempio, ad una

Talché, negata la tesi della derubricazione in ingiuria, la Corte ha evidenziato che l'offesa diffusa su *Facebook* ben possa integrare la fattispecie diffamatoria aggravata nonché la centralità del requisito dell'assenza, quale linea di confine tra le due figure, nel solco di un orientamento consolidato.

Altro profilo toccato dalla pronuncia riguarda il rapporto tra diffamazione e diritto di critica. A tal riguardo, si deve segnalare che la fisionomia di tale esimente è stata ben delineata in giurisprudenza e in dottrina, essendosi chiarito come essa risponda all'esigenza di garantire la libera manifestazione di giudizi, apprezzamenti e dissenso, con la sottoposizione a vaglio critico di accadimenti, condotte, opinioni altrui, nei più diversi settori della vita sociale⁸.

Secondo l'orientamento dominante, i limiti interni a tale diritto sono analoghi a quelli che caratterizzano diritto di cronaca. Infatti, nemmeno alla critica è estranea la necessità di un interesse pubblico alla comunicazione, così come l'esigenza di un linguaggio che non si risolva in mero sfogo di animosità o in attacchi offensivi sul piano personale indirizzati alla specifica persona in quanto tale, nonché la condizione che quanto affermato non sia frutto di mera invenzione o immaginazione⁹.

La Cassazione, sul punto, non si discosta in alcun modo dal tracciato della giurisprudenza, ormai granitica¹⁰, rilevandosi come l'imputata avesse abbondantemente oltrepassato i limiti di continenza espressiva, requisito imprescindibile perché la critica potesse essere correttamente esercitata¹¹.

Per giurisprudenza consolidata, il diritto di critica non può trasmodare in una gratuita ed immotivata aggressione della reputazione altrui, atteso che l'esimente presuppone una forma espositiva corretta e funzionale alla finalità di disapprovazione, senza eccedere in espressioni gravemente infamanti o inutilmente umilianti. La Corte, nell'occasione, rimarca, in proposito, anche come il requisito della continenza attenga non al contenuto delle opinioni, la cui selezione spetta esclusivamente a chi esercita il diritto di critica, bensì alle modalità espressive. In altri termini, la critica deve essere proporzionata e funzionale alla comunicazione, non ridursi a un insulto gratuito che degrada in mera aggressione verbale.

Nel caso concreto, le frasi pronunciate, in conclusione, si sono chiaramente rivelate oltre i descritti limiti, consistendo in un insulto personale.

Il passaggio più significativo della sentenza, quello foriero delle più interessanti implicazioni, è, però, quello successivo in cui, assodata la tipicità del fatto, ed esclusa la ricorrenza dell'esercizio del diritto di critica, si nega la punibilità del fatto, accogliendo sul punto le doglianze della ricorrente, a fronte della riconosciuta operatività dell'esimente della provocazione di cui all'art. 599 c.p.

Per cogliere l'attitudine della pronuncia a spiegare una portata di non poco momento sulla dimensione applicativa dell'istituto, anche nel suo atteggiarsi rispetto a figure di confine, sembra opportuno, perciò, sviluppare brevi cenni sulla figura, nonché sui rapporti con la fattispecie – meramente circostanziale – di cui all'art. 62, n. 2, c.p.

3. Le caratteristiche strutturali della provocazione di cui all'art. 599 c.p.

Rivolgendo l'attenzione alla provocazione, disciplinata dall'art. 599 c.p. in materia di

e-mail denigratoria dal contenuto offensivo della reputazione di un soggetto indicato per nome, inviata sia all'offeso, sia ad altre persone).

⁸ Cfr. A. GULLO, *Diritto di critica e limiti*, in P. SIRACUSANO (a cura di) *I delitti contro l'onore*, Torino, 2001, 173 ss.

⁹ Cfr. per tutti F. MANTOVANI, *Parere Pro Veritate*, in *Esiste ancora il reato di diffamazione? Analisi di un clamoroso caso giudiziario*, in *Centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei*, Roma, 1984, 67.

¹⁰ La Corte stessa cita i propri precedenti: Cass., Sez. V, 19 febbraio 2020, *Lunghini*, Rv. 279133; Cass., Sez. V, 9 marzo 2015, *Mauro*, Rv. 263460.

¹¹ Sul terreno di un approccio costituzionalmente orientato, del resto, vanno tenuti nella dovuta considerazione anche altri valori costituzionali rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero, contemplato dall'art. 21 Cost, nonché, sul piano sovranazionale, dall'art. 10 CEDU e dall'art. 11 Carta di Nizza. La libertà di manifestazione del pensiero, infatti, non potrebbe mai essere esercitata a scapito di altri beni giuridici fondamentali, quali l'onore e la reputazione (che rappresentano una sorta di "contro-limiti").

diffamazione, occorre, innanzitutto, ricordare come la stessa, fondata su una forma di dolo d'impeto, si ponga in stretta relazione con la circostanza attenuante di cui al citato art. 62, n. 2, c.p.; secondo l'orientamento prevalente in dottrina, la *ratio* di suddette norme si lega ad una considerazione in termini, rispettivamente, di carenza o minore rimproverabilità della condotta che esprima una forma di reazione ad un ingiusto comportamento altrui.

Quanto alla provocazione, essa si articola attorno a tre elementi fondamentali: (i) il fatto ingiusto altrui (che sussiste non solo quando la condotta integra gli estremi di un illecito codificato, ma anche quando consiste in un comportamento contrario alle regole della civile convivenza, purché apprezzabile sulla scorta di un giudizio oggettivo)¹²; (ii) lo stato d'ira che da esso deriva, inteso come alterazione psichica profonda, idonea a ridurre sensibilmente la capacità di dominio degli impulsi da parte dell'agente; (iii) la stringente continuità tra il fatto ingiusto e la reazione, espressa dalla formula "subito dopo" contenuta nella disposizione.

Sulla scorta della tesi prevalente, il *discrimen* con la norma di cui all'art. 62, n. 2 c.p., che disciplina l'attenuante dell'aver reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, sopra menzionata, dunque, è dato proprio dall'*immediatezza cronologico-eziologica* tra il fatto ingiusto e lo stato d'ira che caratterizza l'art. 599 c.p., in termini di scusante¹³.

Proprio questo terzo elemento ha generato, nel tempo, le più ampie elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali, in considerazione del cennato tratto differenziale con la figura dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2, c.p., priva di tale requisito e applicabile quindi in via residuale (anche in presenza di un intervallo temporale maggiore, purché l'azione sia comunque determinata da uno stato d'ira originato da un torto altrui), sulla base di un rapporto di specialità unilaterale.

Si tratta di differenze assai rilevanti sul piano sistematico, non solo per via della natura esimente e circostanziale delle due figure in comparazione, ma anche per via del regime dell'errore sul fatto e, quindi, della putatività del fattore scatenante la reazione: mentre per le scusanti vale l'art. 59, comma 4, c.p., che riconosce rilevanza alla provocazione putativa, per le attenuanti opera il comma 3, che esclude l'efficacia dell'errore sull'esistenza della attenuante.

Deve, peraltro, essere ricordato che, ai fini dell'interpretazione del requisito di struttura sopra richiamato, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno sempre ritenuto che l'espressione "subito dopo" non debba essere intesa in senso rigorosamente cronologico, riconoscendone in qualche misura il carattere elastico, suscettibile di interpretazioni volte a privilegiare la logica causale e psicologica rispetto alla mera contiguità temporale¹⁴.

4. La novità della sentenza in commento e l'ampliamento della portata precettiva del requisito della immediatezza: la rilevanza dell'evento successivo che rinnova lo stato d'ira per il fatto ingiusto.

Rispetto al quadro sopra ricostruito, la sentenza in disamina si inserisce apparentemente in linea di continuità con la lettura flessibilizzante del requisito della stretta connessione temporale (oltre che causale) tra fatto ingiusto altrui e reazione ma, a ben considerare, essa ha sostenuto una tesi idonea

¹² La pronuncia in commento, sul punto, richiama quali precedenti Cass., Sez. V, 9 marzo 2018, n. 21133 e Cass., Sez. V, 18 marzo 2014, n. 25421.

¹³ Sulla natura giuridica dell'esimente, vd. M. SPASARI, voce *Diffamazione e ingiuria* (*Dir. Pen.*) in *Enc. Dir.*, vol. XII, Milano, 1964, 494 e P. SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, cit., 47. In questa sede, si possono ricordare le tre posizioni principali che si sono registrate in dottrina. Secondo una prima impostazione, l'art. 599 c.p. comprenderebbe una causa di non punibilità fondata su mere ragioni di opportunità politico-criminale (V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VIII, Torino, 1981, 556). Ad avviso di altri autori si tratterebbe, invece, di una causa di giustificazione (così F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. I, Milano, 2000, I, 178). Infine, un terzo orientamento, che sembra ad oggi dominante, l'art. 599 configurerebbe una scusante (vd. M. SPASARI, *Diffamazione e ingiuria*, op. cit.; P. SIRACUSANO, *Ingiuria e diffamazione*, op. cit.).

¹⁴ F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, op. cit., 290.

ad allargare in maniera netta le maglie dell’istituto della provocazione.

La Corte, difatti, non si limita ad ammettere letture elastiche del requisito della subitanità, dettate pure dall’esigenza di tener conto dell’eventuale divergenza tra il momento in cui si estrinseca la materialità del fatto “scatenante” e quello della sua percezione da parte dell’offensore¹⁵, ma compie un vero salto qualitativo, giungendo ad affermare che anche una notizia sopravvenuta, a distanza considerevole dal fatto originario, possa fungere da stimolo idoneo a riattivare lo stato d’ira e, dunque, a legittimare la reazione.

È qui che emerge la cifra innovativa – e critica – della pronuncia: la svalutazione del sostrato obiettivo (rapporto di immediatezza tra fatto ingiusto e reazione) e l’esaltazione del *coté* soggettivo della scusante (riattualizzazione dello stato emotivo), che implica una dilatazione dell’area di operatività dell’istituto della provocazione.

Il rischio sistematico è evidente ed è quello di assottigliare (ulteriormente) il confine con l’attenuante di cui all’art. 62, n. 2, c.p., rendendo il compito dell’interprete particolarmente arduo, perché fondato su valutazioni attinenti alla *psiche* del soggetto agente, ovverosia all’intensità dell’ira e alla sua capacità di perdurare o riattualizzarsi a seguito di eventi successivi, che ridisegnano la fattispecie rendendola oltremodo malleabile, con ogni consequenziale effetto in punto di crisi della certezza del diritto.

5. Conclusioni. Qualche riflessione critica sulle ricadute applicative della sentenza e su alcuni profili problematici ai fini della funzione selettiva del requisito dell’immediatezza.

Come già osservato, quindi, il punto più innovativo – e al tempo stesso problematico – della sentenza in commento riguarda proprio il modo in cui la Corte di cassazione ha interpretato il requisito della subitanità della reazione, elemento differenziale dell’art. 599 c.p. rispetto all’attenuante comune dello stato d’ira.

La giurisprudenza, nel tempo, ha fornito delle letture estensive dell’istituto della provocazione che, però, hanno riposato su di un saldo punto di riferimento: l’immediatezza è stata sempre misurata con riguardo al momento in cui il fatto ingiusto fosse stato percepito dal soggetto (re-)agente.

La sentenza qui annotata, invece, segna uno scarto evidente: l’immediatezza viene parametrata non al fatto originario né alla sua percezione, ma ad un evento che si è rivelato idoneo a rianimare uno stato d’ira correlato ad un fatto ormai risalente nel tempo.

Il rischio che ne deriva è duplice. Da un lato, si accentua eccessivamente il ruolo degli elementi soggettivi di fattispecie a scapito dei riferimenti oggettivi che, tradizionalmente, hanno costituito un argine dell’esimente; dall’altro lato, vi è il pericolo che si smarrisca il vero fulcro dell’istituto, ossia il perturbamento psichico immediatamente conseguente al fatto ingiusto altrui, ovverosia la componente impulsiva della condotta che determina una forma di inesigibilità¹⁶.

¹⁵ In giurisprudenza si ritiene, infatti, sufficiente che la reazione consegua non immediatamente al fatto ingiusto, ma al momento in cui esso viene effettivamente percepito dall’offeso. Nel contesto della diffamazione, fattispecie implica l’assenza della persona offesa al momento della comunicazione, la percezione dell’offesa avviene fisiologicamente, d’altro canto, in un momento successivo. La giurisprudenza, inoltre, ha affermato che la reazione non debba necessariamente esaurirsi in un unico atto, potendo essa consistere in una pluralità di condotte collegate, tutte avvinte dal medesimo stato d’ira (Cass., Sez. V, 11 gennaio 2007, n. 8097). In tale prospettiva, la sequenza reattiva conserva la sua unità eziologica purché il primo atto si collochi in immediata prossimità del fatto ingiusto: le condotte successive non sono valutate come espressioni autonome, ma come manifestazioni concatenate di un medesimo impulso emotivo. Sempre in questa logica di elasticità, un certo filone giurisprudenziale ha addirittura ammesso l’applicabilità dell’esimente in casi in cui il ritardo della reazione fosse dipeso dall’assenza di mezzi idonei per reagire nell’immediatezza, ritenendosi che lo stato d’ira potesse conservarsi fino al momento in cui il soggetto avesse acquisito la possibilità concreta di rispondere, anche se a distanza di tempo. Questa impostazione, tuttavia, si presta a severe critiche, poiché finisce con lo sminuire la componente impulsiva della scusante.

¹⁶ La delicatezza della questione emerge con particolare evidenza nel caso concreto, dove la notizia della sospensione e dell’imminente rientro in attività del professionista non riguardava un nuovo comportamento posto in essere dal soggetto

Il rischio di erosione del perimetro applicativo della scusante è, dunque, tangibile, così come quello della svalutazione dell'esigenza che sottende alla suddetta previsione, che è quella di non punire il soggetto che abbia agito per turbamento motivazionale, a differenza dell'ipotesi in cui egli abbia realizzato un fatto tipico per mera ritorsione rispetto ad un fatto ingiusto altrui, per la quale è stata predisposta l'attenuante *ex art. 62, n. 2, c.p.*

provocante, bensì da terzi (l'opzione per la sospensione anziché la radiazione non era infatti dipesa, ovviamente, dal veterinario stesso). Questa circostanza accentua il rischio di un'interpretazione eccessivamente ampia, che finirebbe per attribuire rilevanza a fattori esterni e imprevedibili, anche a seguito del trascorrere di un arco di tempo particolarmente ampio (nel caso di specie il fatto ingiusto risaliva ad anni prima), sganciati dal comportamento diretto dell'offeso, con conseguente aumento dell'indeterminatezza applicativa dell'istituto; ciò accentua ulteriormente il rischio di ampliare l'ambito di operatività dell'esimente, con conseguente compromissione della certezza del diritto e della prevedibilità delle decisioni giudiziali.